



COMUNE DI CAPANNORI  
Provincia di Lucca  
SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO: VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  
PER CANCELLAZIONE AREE EDIFICABILI - APPROVAZIONE

**RELAZIONE del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO**  
**ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L.R. n° 65/2014**

Il sottoscritto Arch. Michele Nucci, in qualità di Responsabile del Procedimento della *Variante parziale al Regolamento Urbanistico - Riduzione del consumo di suolo per la cancellazione di lotti edificabili*, richiamati i contenuti della Certificazione art.18 relativa all'attività svolta nella fase precedente l'adozione della Variante parziale al Regolamento Urbanistico;

**premesse che**

- con Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 08/02/2019 è stato dato Avvio del Procedimento della Variante parziale al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n° 65/2014 e art. 22 della L.R. n° 10/2010;
- con Delibera n. 86 del 27/11/2019 è stata adottata la Variante parziale al R.U., ai sensi dell'art.19 della L.R. n° 65/2014;
- che la Variante parziale al Regolamento Urbanistico è composta dai seguenti elaborati:
  - *Relazione*
  - *Tavole num. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 Elaborati di piano "Destinazioni Urbanistiche"*

Con la presente, **ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 65/2014,**

**dà atto che:**

La variante parziale al Regolamento Urbanistico ha seguito la procedura disciplinata dall'articolo 19 della L.R. n. 65/2014 ed in particolare:

- l'avviso dell'adozione della variante parziale al Regolamento Urbanistico è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 51 del 18/12/2019 e sul sito web del Comune di Capannori;
- la Delibera n. 86 del 27/11/2019 unitamente ai relativi allegati è stata e trasmessa alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca con prot. n. 84875 del 10/12/2019; la stessa è stata depositata presso l'Albo Pretorio e presso la sede comunale e pubblicata sul sito web del Comune di Capannori per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. n. 51 del 18/12/2019, e quindi sino al 17/02/2020, durante i quali chiunque ha potuto prendere visione di tutta la documentazione tecnica e descrittiva della Variante parziale al Regolamento Urbanistico, ed inoltrare al "Settore Servizi alla città – Ufficio Pianificazione Urbanistica-Politiche ambientali", le osservazioni ritenute opportune;
- entro il 17/02/2020 sono pervenute n. 33 osservazioni, valutate sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei contributi accolti nella variante adottata, mentre oltre tale termine sono pervenute 4 osservazioni, che non sono state valutate;

**precisato che:**

- La finalità della Variante, fin dalla mozione del 28.12.2018, è stata di effettuare gli stralci di edificabilità richiesti dai proprietari, che non ledessero i diritti di terzi e che soddisfacessero i criteri stabiliti in sede di avvio del procedimento, pertanto si è ritenuto ammissibile aggiungere ulteriori stralci a quelli adottati, come esplicitato nel modello fornito per le osservazioni;
- le osservazioni presentate in sede di pubblicazione della variante assumono sostanzialmente il valore di apporto collaborativo allo strumento urbanistico adottato, così come i contributi pervenuti in sede di formazione della

variante, quindi le stesse sono state esaminate dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica alla luce dei medesimi criteri con cui sono stati esaminati anche i contributi in sede di Avvio del Procedimento;

- l'accoglimento delle osservazioni ha generato l'inserimento di 5 nuovi stralci, rispetto a quanto adottato;  
- è stato valutato che non fosse necessario procedere alla nuova adozione degli stralci derivati dall'accoglimento delle osservazioni, per i seguenti motivi:

- non sono state accolte osservazioni che recassero pregiudizio ad altre proprietà ed alle capacità edificatorie residue, quindi le osservazioni accolte non ledono diritti di terzi, e pertanto non si sostanzia la possibilità che alcun contro interessato possa opporsi, non vantando quest'ultimo alcun diritto sul bene oggetto di osservazione;

- non ricorrono i casi di cui all'Art. 20 c. 6 della L.R. n. 65/2014 e pertanto i nuovi stralci non possono essere oggetto di osservazione da parte di enti sovraordinati (Regione e Provincia);

- la nuova adozione delle osservazioni accolte rappresenterebbe solo e soltanto un immotivato appesantimento burocratico del procedimento (poichè, per quanto sopra, si configurerebbe di dover controdedurre ad osservazioni di terzi, tutte in senso negativo, per un puro esercizio formale delle procedure burocratiche) con ricadute dirette sul cittadino osservante, che vedrebbe immotivatamente procrastinato l'obbligo fiscale comunale su terreni edificativi, per i quali ha palesemente espresso la volontà che assumano destinazione urbanistica non più edificativa

Con la presente **ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 2 della L.R. Toscana n° 65/2014,**

**accerta e certifica che:**

• il procedimento di formazione della Variante parziale al Regolamento Urbanistico si è svolto nel rispetto della Legge Regionale n° 65/2014 e dei Regolamenti regionali di attuazione ad essa relativi;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico rispetta le disposizioni di cui all'Art. 20 della Disciplina normativa del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 37 del 27/03/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. n° 28 del 20/05/2015;

• che non si attiva il procedimento di cui all'art. 21 del P.I.T. in quanto l'art. 5 dell'*Accordo sottoscritto in data 17.5.2018 tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana* stabilisce che le varianti agli strumenti urbanistici non ricomprese nelle fattispecie assoggettate alla procedura di conformazione o di adeguamento al P.I.T. sono oggetto di valutazione di coerenza al P.I.T.-P.P.R. nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17,19,20,25,49,53 della L.R. n. 65/2014;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico si è formata in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 189 del 18 dicembre 2000;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico risulta coerente con Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, approvato con D.P.C.M. 27/10/2016;

la Variante parziale al Regolamento Urbanistico risulta coerente con il Piano di Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, U.O.M. Bacino Fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 06/05/2005;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico risulta coerente con il Piano di Bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico", – Secondo Aggiornamento" dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, U.O.M. Bacino Fiume Serchio, adottato con Delibera n.15 del 18/11/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico risulta non in contrasto con la "*Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale*" adottato con Delibera n.14 del 18/11/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico risulta coerente con il Piano Strutturale del Comune di Capannori approvato dalla Conferenza dei Servizi del 18/12/2000, e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Capannori n° 55 del 18 settembre 2001;

• la Variante parziale al Regolamento Urbanistico rispetta le disposizioni di cui al titolo I capo I della L.R. n° 65/2014 (Principi generali);

- ai sensi dell'art. 224 della L.R. n° 65/2014, nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati alla stessa legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione della Variante parziale al R.U., sono state considerate territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola dal P.S. vigente;
- la Variante parziale al Regolamento Urbanistico rispetta le disposizioni di cui al titolo IV capo III della L.R. n° 65/2014 (Disposizioni sul territorio rurale);
- la Variante parziale al Regolamento Urbanistico rispetta le disposizioni di cui al titolo V della L.R. n° 65/2014 (Atti di governo del territorio).

Con la presente ai sensi dell'art. 18 c.3 della L.R. n° 65/2014, in merito all'acquisizione dei pareri richiesti dalla legge, dei contributi formulati dai soggetti interessati,

**dà atto che:**

- L'autorità competente in materia di V.A.S., dopo aver trasmesso il "Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S." agli enti competenti in materia ambientale ed aver raccolto i relativi contributi in merito alla valutazione della significatività degli effetti ambientali derivanti dalla Variante stessa, con D.D. n. 726 del 13/05/2019 ha escluso la Variante semplificata dalla procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 s.m.i.;  
L'inserimento dei nuovi stralci a seguito di osservazioni non determina impatti ambientali, confermando lo "status quo" dei luoghi, ma, addirittura, riduce ulteriormente le pressioni sulle matrici ambientali complessive nell'ambito del territorio comunale, e pertanto risulta coerente e addirittura migliorativo rispetto agli esiti della Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

- la variante parziale non prevede consumo di suolo in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. n. 65/2014, quindi non è necessaria la convocazione della Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014;

- il deposito delle indagini geologiche relative alla Variante in esame non è stata sorteggiato per il controllo a campione, e pertanto è da considerarsi archiviato ai sensi dell'art.8 c.3 del "Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. n. 1/2005 in materia di indagini geologiche" approvato con D.P.G.R. n. 53/R del 25.10.2011, come da verbale del sorteggio del 01/04/2019, pervenuto con nota trasmessa al prot. n. 22472 del 02/04/2019 dall'Ufficio Regionale Settore Genio Civile Valdarno inferiore e costa;

L'inserimento dei nuovi stralci a seguito di osservazioni non modifica le classi di pericolosità o le condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità, pertanto ai sensi dell'Art. 14 c. 3 del D.P.G.R n. 5/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della L.R. 10/11/2014, n. 65 contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche" non è necessario modificare gli elaborati già depositati;

- ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65/2014, alla delibera di approvazione è allegato il "Rapporto del Garante dell'informazione e della comunicazione", redatto dal Garante dell'informazione e della comunicazione Dott.ssa Annamaria Ceccarelli.



*Il Responsabile del procedimento*  
Arch. Michele Nucci